

quali provvedimenti intenda assumere a tutela e a garanzia della *privacy* dei privati cittadini;

se intenda informare il Garante della *privacy* per i provvedimenti del caso.

(4-32119)

* * *

LAVORI PUBBLICI

Interrogazione a risposta in Commissione:

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del corrente anno l'aeroporto G. Marconi di Bologna ha indetto una gara d'appalto relativa all'aggiudicazione del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici per una durata di 3 anni ed un importo base d'asta di lire 2.850.000.000;

il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto era quello del massimo ribasso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 158/1995;

la data di scadenza per la presentazione delle offerte era il 22 marzo 2000;

tra i vari partecipanti alla gara l'offerta migliore è pervenuta dalla ditta Petrolifera Estense S.p.a. corrente in Ferrara che ha presentato un ribasso sul prezzo base d'asta del 20,17 per cento;

l'ente appaltante si era riservato, ai sensi delle vigenti leggi, la facoltà di procedere alla valutazione della congruità delle offerte che fossero state giudicate anomale;

l'ente appaltante, dopo avere proceduto all'apertura delle offerte, avvenuta in data 24 marzo 2000, ha riscontrato l'anomalia per eccessivo ribasso dell'offerta presentata dalla Petrolifera Estense S.p.a. ed ha pertanto sospeso la procedura per la verifica dell'anomalia del ribasso;

l'ente appaltante ha però atteso ben tre mesi (fino al 23 giugno 2000) per

chiedere, ai sensi delle leggi vigenti, chiarimento e giustificazioni in relazione all'offerta ricevuta. La Petrolifera Estense, in data 30 giugno 2000, ha inviato relazione tecnico-economica con indicate le giustificazioni in merito all'offerta presentata. La riunione per la discussione in contraddittorio dell'anomalia dell'offerta è stata fissata in data 6 luglio 2000;

a seguito di tale riunione non v'è stata più alcuna altra decisione né comunicazione da parte dell'ente appaltante;

le lunghe interruzioni nella predetta procedura (ed in particolare l'interruzione di tre mesi dal 24 marzo 2000 al 23 giugno 2000 e successivamente quella dal 6 luglio 2000 fino ad oggi) paiono illegittime in quanto violano il principio della continuità delle procedure che non può trovare né ammettere interruzioni se non a ragione della particolare complessità delle operazioni si devono effettuare. Nel caso in esame, la verifica dell'anomalia dell'offerta è stata fatta con un semplice calcolo matematico e non si è resa necessaria alcuna operazione (come ad esempio una perizia tecnica) che possa giustificare in qualche modo i lunghi tempi seguiti dall'amministrazione;

l'ente appaltante, nel caso esaminato, oltre a violare il principio di celerità ed efficienza delle procedure amministrative ha determinato altresì un grave pregiudizio economico alla Petrolifera Estense S.p.a. la quale ai sensi di quanto prescritto nel capitolato della gara d'appalto ha dovuto sostenere per un periodo di tempo maggiore al necessario le seguenti spese:

onere per la garanzia fideiussoria oltre i termini di massima previsti dal bando di gara (ad oggi sono stati infatti superati i 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta);

oneri conseguenti il mantenimento delle potenzialità organizzative ed operative necessarie ad adempiere le operazioni contrattuali in caso di definitiva aggiudicazione;

pregiudizio derivante dalle difficoltà di programmazione operativa in pendenza dell'eventuale aggiudicazione;

i fatti sopra esposti pongono fondati dubbi in ordine alla legittimità della gara d'appalto in esame causa il comportamento tenuto dall'ente appaltante —:

se intenda espletare le indagini che riterrà opportune, e rispondere in merito alla regolarità della gara d'appalto in esame. (5-08378)

* * *

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Interrogazione a risposta in Commissione:

COSTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302 e il decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 dicembre 1998 hanno disciplinato le modalità di accertamento e di riscossione e la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie, articolo 8 così come sostituito dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

in particolare, il decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 gennaio 1999 ha determinato la misura del contributo suddetto per il biennio 1999-2000;

in particolare all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale, il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie è stato fissato nella sottoindicata misura:

a) enti cooperativi con un numero di soci non superiore a 100 o un capitale

versato non superiore a lire 500.000 o un fatturato non superiore a lire 1.000.000: lire 400.000;

b) enti cooperativi con un numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2.000.000 o un fatturato superiore a lire 1.000.000.000 e non superiore a lire 4.000.000.000: lire 1.000.000;

c) enti cooperativi con un numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a lire 2.000.000 o un fatturato superiore a lire 4.000.000.000 e non superiore a 30.000.000.000: lire 2.000.000;

d) enti cooperativi con un fatturato superiore a lire 30.000.000.000: lire 3.300.000;

con varie raccomandate R.R. il ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato agli enti interessati, in conformità a quanto disposto dalla Circolare del ministero del lavoro — Direzione Generale della Cooperazione — Div. I — n. 4/1999 che per il biennio 1999-2000 il contributo determinato come da predetto decreto ministeriale 8 gennaio 1999, entro 90 giorni dal ricevimento della lettera, con conferma dell'avvenuto versamento tramite trasmissione di copia dell'attestazione di pagamento, unitamente alla restituzione dell'allegato modello debitamente compilato e firmato, relativo all'attestazione dei parametri riferiti al 31 dicembre precedente all'inizio del biennio, sulla base dei quali è stato determinato l'importo dovuto;

prendendo in considerazione quanto stabilito dall'articolo 1 lettera a) del predetto decreto ministeriale 8 gennaio 1999, si rileva che, per pagare il contributo annuo minimo di lire 400.000, un ente cooperativo dovrebbe avere, tra l'altro, un capitale non superiore a lire 500.000;

la legge 31 gennaio 1992, n. 59 all'articolo 3, 3° comma, stabilisce che il valore minimo della quota sociale delle cooperative non può essere inferiore a lire 50.000 e, quindi, una tale cooperativa non po-